

**L. 23 dicembre 2000, n. 388<sup>1</sup>.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

*151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al [decreto-legge n. 143 del 1991](#).*

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. All'articolo 3 del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi»;

b)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

<sup>2</sup> Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 3, [D.L. 3 maggio 1991, n. 143](#).